

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Rif.: Contaminazione ambientale, mancata bonifica e completamento del Parco Archeologico di Centocelle (PAC)

I seguenti cittadini in qualità di residenti del Comune di Roma - abitanti delle zone poste nelle vicinanze del Parco Archeologico di Centocelle (PAC) - e in qualità di genitori di soggetti minorenni iscritti alle scuole ubicate nelle immediate adiacenze del suddetto Parco segnalano ed espongono quanto segue, affinché' possano essere aperte le istruttorie di competenza.

PREMESSO CHE

Il Parco Archeologico di Centocelle (PAC) è stato istituito formalmente con Deliberazione consiliare n. 69 del 10/04/2003 del Comune di Roma (**All. 1**) a seguito dell'evidenza di un'inadempienza in merito agli standard urbanistici (definiti dal D.I. 1444 del 02/04/1968), che prevedono 15 m²/abitante per parchi pubblici urbani e territoriali, contro i 4 m²/abitante circa presenti nell'area dell'ex VI Municipio.

L'area, corrispondente all'ex aeroporto di Centocelle, viene individuata nel Piano Particolareggiato del Comprensorio Casilino del Sistema Direzionale Orientale (SDO, approvato con Delibera del Consiglio n. 148 del 21/10/2002 dal Comune di Roma- **All. 2**), successivamente recepito anche dal nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma del 2008, all'interno del Comprensorio archeologico "As duas Lauros".

L'area in cui sorge il PAC è quindi sottoposta al vincolo paesaggistico del Comprensorio archeologico "As duas Lauros" istituito con decreto del Ministero Beni ambientali e culturali del 21/10/1995 (All. 3 - ai sensi dell'art. 1, lettera m della Legge 431/1985) in virtù delle caratteristiche di eccezionale valore paesistico e delle numerose e rilevanti emergenze archeologiche.

Con Deliberazione consiliare n. 69 del 10/04/2003 (**All. 1**) viene quindi istituito il PAC, per una superficie complessiva di 126 ettari, così da poter elevare a 8,8 m² il verde pubblico ad abitante. Oltre, data la forte urbanizzazione dell'area, non è possibile.

L'istituzione del PAC viene successivamente ratificata dalla Giunta Regionale del Lazio (Delibera n. 676 del 20/10/2006 – **All. 4**). Conseguentemente tutta l'area del Comprensorio "As duas Lauros" viene inserita nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (Tavola B Foglio 374 – **All. 5** -con Delibera di Giunta n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007), come area sottoposta a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 8 del PTPR stesso e in applicazione dell'art. 134, comma 1, lett. a, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/04.

In seguito ad un Concorso internazionale di idee promosso dal Comune di Roma nel 1996 vinto dal progetto Centocelle Forest di M.M.Ruthven (all. 6), il Comune di Roma affidava allo stesso vincitore e al secondo classificato (Arch. Salvatore Diemma) l'incarico per la definitiva progettazione del Parco. Il primo stralcio, per un'estensione di circa 33 ettari, è stato inaugurato al pubblico nel settembre 2006, dopo una serie di opere di recinzione, illuminazione, arredi, impianti fognari e di

irrigazione. Questa parte di parco è l'unica attualmente accessibile e delle opere fatte rimane ben poco non essendo mai stati stanziati fondi per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria . Successivamente all'interno degli interventi per Roma Capitale sono stati stanziati 3.300.000 € per il proseguimento delle opere per la realizzazione del PAC (Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roma n. 220 del 05/11/2007 – **All. 7**). I lavori per il secondo stralcio, per un'estensione di 18 ettari di proprietà di Roma Capitale, affidati a trattativa privata per un importo di 394.033 € (ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. b della Legge 109/94 con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 15/01/2007 Dipartimento X Politiche ambientali e delle risorse agricole del Comune di Roma – **All. 8**) cominciano nel 2015, ma si fermano dopo pochi mesi in seguito alla dichiarazione di fallimento dell'impresa aggiudicatrice.

Contestualmente il Comune di Roma ha iniziato le pratiche per l'allontanamento delle attività non compatibili con la destinazione d'uso del PAC, con la vincolistica presente e più generalmente con la tutela della salute in un'area così densamente popolata. In particolare con Delibera di Giunta n. 451 del 23/12/2009 (**All. 9**) e n. 181 del 25/06/2014 (**All. 10**) si provvedeva a disporre l'allontanamento degli auto demolitori, come anche ribadito il 17 dicembre 2013 con Risoluzione n. 27 del Consiglio del V Municipio (**All. 11** - in cui si evidenziano la mancata osservanza delle norme sullo smaltimento rifiuti e il conseguente danno ambientale). Attualmente, a dispetto delle delibere sopra citate, tali attività sono tutte presenti e operative, con concessione in deroga in scadenza il 30/06/2017 (vedere elenco in allegato – **All. 12**), attualmente ancora rinnovate da parte di Roma Capitale (nonostante i numerosi episodi di incendi - **All. 13**). Talune risultano essere completamente prive dei necessari requisiti di legge. In particolare un'attività risulterebbe totalmente abusiva (vedi verbale sopralluogo Commissione ambiente V Municipio – **All. 14**), avendo per altro interrato e ricoperto di asfalto un gran numero di carcasse di auto (**All. 14 bis**), nonché realizzato strutture abitative non autorizzate.

TENUTO CONTO CHE

- a) il 2 gennaio 2017 i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma sono più volte intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di cittadini residenti di fuoriuscita di fumi di natura ignota da un canalone posto all'interno del PAC, tra via di Centocelle e via Casilina e nei pressi del condominio di via Centocelle 3, nel V Municipio di Roma Capitale; nello stesso giorno, con fonogramma n. 217 (**All. 15**), i VV.F. hanno comunicato alla Polizia Locale di Roma Capitale (Fonogramma del 02/01/2017 con Prot. 217.02.01.2017) che in questo canalone e nei cunicoli sotterranei, era presente una grande quantità di rifiuti accumulati in combustione, intimando la messa in sicurezza dell'area.
- b) A seguito di ciò la Polizia Locale di Roma Capitale in data 09/01/2017 (Prot. 1140 del 09/01/2017 – **All. 16**) ha allertato il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale che il 16/01/2017 è intervenuto confermando che i processi combustivi erano ancora in atto, non arrestabili con mezzi ordinari, con conseguente formazione e diffusione nell'aria di fumi "*probabilmente tossici*" (vedere prot. QL/5087 DEL 27/01/2017 del Dip. Tutela Ambientale (**All. 17**)).
- c) Il 10 febbraio Roma Capitale, con l'Ordinanza del Sindaco n. 22 (**All. 18**), ordinava:

- 1) al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale di:
- entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta Ordinanza, la rimozione dei rifiuti presenti nella rampa di accesso alla rete di cavità sotterranee;
 - di predisporre un piano di bonifica complessiva del sottosuolo del Parco Archeologico di Centocelle onde consentire, previa caratterizzazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta Ordinanza, lo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nella rete di cavità sotterranee
- 2) ad ARPA Lazio di eseguire analisi delle acque di falda dei pozzi ubicati nelle aree circostanti al fine di verificare la presenza di sostanze nocive, in seguito alle quali Arpa Lazio ha rilevato la contaminazione del sito e inviato la procedura prevista dal D.Lgs. 152/06 (art. 242 e 244) facendo le opportune comunicazioni in data 31 marzo a Roma Capitale, Città Metropolitana e Regione Lazio per quanto di competenza (Prot. Arpa Lazio n. 25073 del 31/03/2017 – **All. 19**), così come appurato dai cittadini mediante accesso agli atti presso l'Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale (Prot. n. 3186 del 04/05/2017 - **All. 19**).
- d) In seguito a Determinazione Dirigenziale (n. 88 del 26/01/2017 del Dip. Tutela Ambientale – **All. 17**) l'Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale nel marzo 2017 ha affisso nell'area in questione un avviso (**All. 20**) in cui notificava alla popolazione di aver interdetto l'accesso all'area del canalone per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

Il V Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale (con Prot. n. 26598 del 19/04/2017 – **All. 21**) ha diffidato dall'uso dell'acqua dei pozzi per qualsiasi uso il Condominio di via Centocelle n. 3, il deposito camper Società LGP di via Casilina 700 e l'attività sportiva ASD Certosa di via Centocelle 246, visto il superamento delle concentrazioni soglia delle contaminazioni riscontrate.

RILEVATO CHE

- a) In merito all'ordinanza sindacale n.22:
- dopo il tentativo da parte del Dipartimento Tutela Ambientale di interrompere la combustione nell'area della canalone mediante lo sversamento di numerose autobotti di acqua, nonostante il parere contrario dei Vigili del fuoco (data l'inutilità, trattandosi di combustione per via chimica e dato il conseguente percolamento nella falda), i fumi sono stati interrotti solo dopo oltre 45 giorni tramite il semplice smassamento dei rifiuti (allegato 28bis – Od.g. del Consiglio V Municipio del 24/02/2017 Prot. 36717);
 - nessun intervento di rimozione è stato messo in atto da Roma Capitale relativamente ai rifiuti nel canalone, che ancora giacciono abbandonati nel medesimo luogo;
 - nessun intervento di bonifica complessiva è stato messo in atto da Roma Capitale in merito ai rifiuti presenti nella rete di cavità sotterranee al PAC, nè siamo a conoscenza della realizzazione di una attività di caratterizzazione o della compilazione di un Progetto di bonifica da parte degli uffici preposti, nonostante ciò sia anche stato sollecitato dai cittadini mediante invito a provvedere ai sensi dell'art. 328 c.p. in data 23/03/2017 (recepito con Prot. n. QL/2017/0016785 – **All. 22**).
- b) In merito alle procedure previste dal D.Lgs. 152/06, il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, avvisato da ARPA Lazio (Prot. Arpa Lazio n. 25073 del 31/03/2017 – **All. 19**), sollecitato dai cittadini mediante diffida a provvedere ai sensi dell'art. 328 c.p. in data 22/05/2017 (recepito con Prot. n. QL/2017/0029982 – **All. 23**) ha risposto di non esserci

presupposti affinché Roma Capitale proceda alla caratterizzazione dell'inquinante (Prot. n. QL/2017/0032382 – **All. 24**), comunque non prima che Città Metropolitana di Roma Capitale accerti le responsabilità della contaminazione del sito.

- c) In merito alle procedure previste dal D.Lgs. 152/06, il Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione Ambientale” della Città Metropolitana di Roma Capitale, sollecitato dai cittadini mediante diffida a provvedere ai sensi dell’art. 328 c.p. in data 22/05/2017 (**All. 25**), ha risposto che sebbene rientri nei compiti previsti l’accertamento delle responsabilità della contaminazione, non ci sono limiti temporali per farlo, e che tale compito può essere svolto affidandolo ad altri Enti o all’Autorità giudiziaria, senza nel concreto dare risposta su tempi e modalità (**All. 26**). Si tenga conto che solo al termine dell’indagine, indipendentemente dall’individuazione delle responsabilità, è possibile avviare le procedure di caratterizzazione e bonifica.
- d) In merito allo stato attuale del PAC si sottolinea:
- la presenza degli autodemolitori (su un’area di 5 ettari circa), tali attività risultano da letteratura scientifica compatibili con la contaminazione rilevata nella falda da ARPA Lazio, così come la direzione del flusso della falda acquifera così come rilevata nella Carta idrogeologica pubblicata da Roma Capitale (**All. 27**), che colloca gli stessi in posizione a monte rispetto all’estensione del PAC, compatibile con la diffusione della contaminazione; la loro presenza è inoltre un pesante rischio per la salute nel caso di incendio, come già verificatosi più volte a Roma (**All. 13**);
 - la attuale presenza su via Casilina 890, prossimità via P. Togliatti, di una ex stazione di servizio ENI in disuso, i cui serbatoi si riempiono frequentemente di acque meteoriche, a detta di ARPA Lazio anche essa probabile fonte di contaminazione della falda (Prot. Arpa Lazio n. 25073 del 31/03/2017 – **All. 17**);
 - l’inaccessibilità di più di due terzi del PAC, la presenza di soli due accessi siti su via Casilina nonché la mancata realizzazione del 2° stralcio;
 - le aree archeologiche, tuttora recintate e non accessibili, in quanto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma ha vincolato l’uso dei 2,5 milioni di € stanziati per riportare alla luce le due ville romane alla messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo (Mozione del Consiglio del V Municipio di Roma Capitale n. 17 in data 11/04/2017 con Prot. n. 61568 – **All. 28**);
- e) che la questione in oggetto, verosimilmente in virtù della rilevanza per la salute pubblica, ha suscitato nutrito interesse, divenendo oggetto di quattro interrogazioni presso la Camera dei Deputati, una presso il Consiglio Regionale della Regione Lazio, una presso il Consiglio Comunale di Roma Capitale e di una mozione del Consiglio del V Municipio (**All. 28 e All. 29**).

IN CONCLUSIONE

In relazione alla tutela della salute dei cittadini, in particolare per quanto riguarda:

- la possibilità di contaminazione diretta per la presenza di contaminanti in falda, nonché di rifiuti non classificati accatastati e interrati nel suolo;
- le condizioni attualmente favorevoli al verificarsi di eventi catastrofici già verificatisi in questo e altri siti in condizioni simili (combustione di rifiuti solidi non caratterizzati, incendi di autodemolitori con conseguente produzione di fumi tossici ad alto contenuto di diossina);
- in generale l'effetto sul benessere fisico e psicologico correlato alla mancata realizzazione di un'area verde finalizzata al rispetto degli standard urbanistici.

CHIEDONO

Alla Procura della Repubblica

di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti. In particolare di:

- 1) di voler accertare le responsabilità penale di Roma Capitale sulla tempistica e modalità relative allo spegnimento della combustione nel canalone del PAC, che per più di 60 giorni dalla prima segnalazione ha disperso nell'aria i fumi di combustione;
- 2) di voler accertare eventuali illeciti da parte di Roma Capitale in merito alla sua stessa Ordinanza sindacale (n. 22 del 10/02/2017) relativa alla bonifica "entro 30 giorni" dell'area nonché alla relativa diffida dei cittadini ai sensi dell'art. 328 c.p.;
- 3) di voler accertare eventuali inadempienze da parte di Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio in merito al D.Lgs 152/06 (art. 242, 244 e 250);
- 4) di voler accertare eventuali inadempienze da parte di Roma Capitale e di altri enti o persone fisiche o giuridiche eventualmente responsabili nella mancata delocalizzazione degli autodemolitori e nelle conseguenti ripercussioni sulla contaminazione ambientale e il danno per la salute pubblica;
- 5) di voler avviare le opportune indagini al fine di accertare le responsabilità in merito all'accumulo di rifiuti solidi presente nel sottosuolo del PAC e alle conseguenti ripercussioni sulla contaminazione ambientale e il danno per la salute pubblica;
- 6) di voler avviare le opportune indagini al fine di accertare le responsabilità in merito all'inquinamento della falda acquifera come rilevata da ARPA Lazio nel sottosuolo del PAC e alle conseguenti ripercussioni sulla contaminazione ambientale e il danno per la salute pubblica;
- 7) di voler accertare l'eventuale sussistenza di reati di inquinamento ambientale ai sensi dall'art. 452-bis, impedimento al controllo ai sensi dell'art. 452-septies e di omessa bonifica ai sensi dell'art. 452-terdecies del Titolo VI bis "Dei delitti contro l'ambiente" del Codice penale;
- 8) di voler accertare eventuali illeciti in merito al mancato completamento del Progetto di

realizzazione del PAC con particolare riguardo alla interruzione dei lavori per la realizzazione del secondo stralcio e all'eventuale danno erariale creato o tuttora in atto, anche in relazione alla procedura di affidamento a trattativa privata e alle relative motivazioni riportate.

Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

Roma, 19 luglio 2017